

CREDITI DOCUMENTARI IMPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Sede legale: Via Università, 1 43121 Parma
Numero verde: 800 77 11 00 – dall'estero: 0039 0521 94 29 40
Indirizzo di posta elettronica: crprpc@cariparma.it
Fax: 02 89542750 – dall'estero: 0039 02 89542750
Sito Internet: www.cariparma.it
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.

SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il Cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali e uffici della banca)

cognome e nome / denominazione _____

sede _____

telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____

iscritto all'Albo _____ al numero _____

operante in qualità di _____ della Società _____

CHE COSA E' L'OPERAZIONE DI CREDITO DOCUMENTARIO IMPORT

CARATTERISTICHE

L'operazione di "credito documentario import" consiste nell'assunzione di un impegno di una Banca ("Banca emittente") la quale, su ordine e conto di un proprio Cliente ("Ordinante", generalmente acquirente di merci), effettuerà –o farà effettuare da una Banca propria corrispondente- una prestazione (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento, accettazione di un effetto ecc.) a favore di un terzo ("Beneficiario", generalmente venditore) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito; la prestazione avverrà dietro presentazione di documenti conformi alle condizioni ed ai termini previsti nel credito stesso.

Per effettuare la suddetta operazione la Banca emittente istruisce una pratica di affidamento appropriata al Cliente.

Le operazioni di "credito documentario import" sono disciplinate da specifiche norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, che costituiscono il punto di riferimento mondiale per l'esecuzione di tali operazioni.

RISCHI

Vanno tenuti presenti i seguenti rischi:

- Le operazioni denominate in valuta, regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio relativo all'oscillazione dei cambi in quanto regolate ai cambi applicabili al momento della negoziazione.
- Il carattere documentario dell'impegno di pagamento assunto dalla Banca potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità per l'ordinante di impedire il pagamento al beneficiario anche in presenza di gravi inadempimenti contrattuali da parte del fornitore estero (sempre che la documentazione presentata all'incasso sia formalmente conforme a quanto indicato nelle condizioni del credito documentario stesso).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	VOCI	COSTI
SPESE	Spese postali/telefono	Costo effettivo
	Recupero spese apertura via swift Europa	€ 25,82

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

	Recupero spese apertura via swift extra Europa	€ 30,99
	Recupero spese alla presentazione documenti (utilizzo)	€ 10,33
COMMISSIONI	Commissione apertura credito senza Richiesta conferma da banca estera (commissione/notifica)	0,180% al trimestre o frazione, con un minimo di E. 60,00
	Commissione apertura credito con conferma di banca estera (commissione/conferma)	Commissione 0,30% al trimestre o frazione, con un minimo di € 60,00 (varia a seconda del "rischio paese")
	Commissione modifica per proroga scadenza oltre al trimestre e/o modifica importo	0,180% al trimestre con un minimo di € 60,00
	Commissione modifica altri casi	€ 60,00
	Commissione di utilizzo pagamento a vista	0,30% con un minimo di € 60,00
	Commissione utilizzo o accettazione 1 mese	0,525% minimo + 0,25% per ogni mese successivo o frazione, con un minimo di € 60,00
	Commissione mancato utilizzo o annullo	50% della commissione d'utilizzo, con un minimo di € 60,00
	Commissione di intervento	0,15% sull'importo del pagamento

SERVIZI ACCESSORI

NESSUNO

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Spese per stampa ed invio documento di sintesi periodico	€ 0,85 per ogni documento
Periodicità di invio	Annuale
Spese per stampa ed invio documento di sintesi di variazione	Gratuito
Commissione per rilascio informativa precontrattuale	€ 0,00
Comunicazioni in via telematica	€ 0,00

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

Massimo 90 giorni dalla presentazione, da parte del Cliente, di tutta la documentazione.

Termini per gli adempimenti a carico del Cliente

Il Cliente deve provvedere al rimborso delle spese e/o alla sostituzione/reintegrazione delle garanzie entro 5 giorni dalla richiesta della Banca. In caso di mancato rispetto del tale termine la Banca sarà autorizzata a procedere alla vendita stragiudiziale delle merci detenute in pegno o a promuovere eventuali azioni forzate per l'espropriazione delle merci stesse.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

A meno che il credito documentario non sia qualificato come revocabile (su espressa richiesta del Cliente in tal senso), in conformità a quanto previsto dalle prassi uniformi in materia di crediti documentari (NUU 600 della C.C.I. di Parigi, rev. 2007) l'impegno di pagamento assunto è irrevocabile, con la conseguente impossibilità di recesso fino all'incasso (o la scadenza del termine previsto per l'incasso senza che il beneficiario abbia presentato tutta la documentazione conforme) sia da parte del Cliente, sia da parte della Banca.

Tempi di chiusura del rapporto

Il rapporto potrà essere considerato definitivamente chiuso con il pagamento/rimborso da parte del Cliente alla Banca del valore utilizzato del credito documentario.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, la Parte contraente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Via Mazzini – Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma – indirizzo di posta elettronica: reclami@cariparma.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se la Parte contraente non è soddisfatta della risposta, o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, potrà – qualora ne sussistano i presupposti – rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso qualunque filiale della Banca o della Banca d'Italia.
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

La Parte contraente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto, dopo aver esperito il procedimento di mediazione previsto per legge come condizione di procedibilità.

Procedimento di mediazione

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e Cliente, in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e il Cliente convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte.

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

LEGENDA

Conferma

Intervento di una banca corrispondente che, dietro pagamento di un compenso, aggiunge il proprio impegno di garanzia a favore del beneficiario, per quanto attiene gli obblighi della banca (che ha aperto il credito - banca emittente - su richiesta del cliente acquirente delle merci – importatore).

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)

Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, che misura il costo del denaro a breve termine applicato fra le banche nell'area Euro.

Utilizzo

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Momento in cui il beneficiario (venditore estero) presenta i documenti richiesti dall'apertura di credito per riceverne il pagamento a vista o l'impegno di pagamento alla scadenza prevista nelle condizioni del credito stesso.

Rischio Paese

Valutazione dell'affidabilità di un Paese combinando fra loro diversi elementi quali l'andamento economico, il quadro politico, il sistema bancario, la situazione sociale e normativa ecc..

Commissione apertura di credito senza richiesta conferma da banca estera

Commissione percentuale con un minimo fisso a fronte dell'apertura di credito documentaria semplice emessa dalla banca.

Commissione apertura di credito con conferma di banca estera

Commissione percentuale con un minimo fisso a fronte dell'apertura di credito documentaria emessa dalla banca e confermata da sua corrispondente estera.

Commissione modifica per proroga scadenza oltre il trimestre e/o modifica importo

Commissione percentuale con un minimo fisso a fronte di proroga della scadenza dell'apertura di credito oltre al trimestre o per modifica dell'importo originario.

Commissione modifica altri casi

Commissione fissa a fronte di eventuali altre modifiche intervenute nella apertura di credito.

Commissione di utilizzo pagamento a vista

Commissione percentuale con un minimo fisso a fronte dell'utilizzo da parte del beneficiario del credito (consegna dei documenti contro pagamento a vista).

Commissione utilizzo o accettazione 1 mese

Commissione percentuale maggiorata per ogni mese successivo o frazione (con un minimo fisso complessivo) che decorre dalla consegna dei documenti da parte del beneficiario alla scadenza dell'impegno assunto dalla banca.

Commissione mancato utilizzo o annullo

Commissione dovuta dal cliente nel caso in cui il credito venga annullato o non utilizzato.

Commissione di intervento

Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa. Si somma alle altre voci commissionali percepite.

Camera di Commercio Internazionale di Parigi

Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione n. 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.